



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 27 del 12 Febbraio 2021

Oggetto: affidamento del servizio di assistenza informatica relativo all'installazione di n. 14 PC di proprietà dell'Automobile Club Genova. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016 (CIG Z223096AD4)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Considerata la necessità di procedere all'installazione di n. 14 PC dell'Automobile Club, con relativa configurazione nella rete ACI ed all'installazione dei necessari aggiornamenti, alla migrazione dei dati e delle impostazioni dai precedenti PC a quelli da installare e delle altre attività più avanti indicate;

Considerato che l'attività richiesta non può essere compresa all'interno della ordinaria assistenza attualmente assicurata all'Ente dall'impresa Max-E1 di Massimo Iosia (P.IVA 02876200102), in considerazione della rilevanza e complessità delle prestazioni richieste;

Dato atto che l'Ente ha domandato, ai seguenti operatori economici, di presentare un preventivo per l'attività di installazione di n. 14 PC e di 5 stampanti:

- Max-E1 di Massimo Iosia (P.IVA 02876200102), con preventivo del 2 novembre 2020, ha offerto € 70,00 a PC ed € 30,00 per ogni stampante (**doc. a**);
- Digital Insieme (P.IVA 02407980990), con preventivo del 3 novembre 2020, ha offerto il prezzo complessivo di € 2.600,00 (**doc. b**).

Dato atto che l'Ente, successivamente alla richiesta dei preventivi, non ha più ritenuto necessario procedere all'installazione delle stampanti;

Considerato che il preventivo offerto dal primo operatore economico rimane comunque quello maggiormente competitivo;

Considerato che si ritiene opportuno, inoltre, affidare il servizio indicato in oggetto all'attuale operatore economico, al fine di assicurare un'unitaria gestione informatica di tutte le macchine presenti all'interno degli uffici dell'Ente;



Considerato, pertanto, che la modifica dell'operatore economico non solo comporterebbe una nuova spesa, ma rischierebbe di non assicurare quell'unitaria gestione informatica dei PC presenti all'interno degli Uffici che l'Automobile Club intende garantire, al fine di assicurare la continuità della propria azione amministrativa;

Rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza amministrativa *“Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”* (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 n. 500);

Considerato, inoltre, che secondo le Linee Guida ANAC n. 4 *“Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”*;

Dato atto che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (**doc c**);

;

Dato atto che l'Ente, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell'autocertificazione provvedendo:

- in data 28 Gennaio 2021 alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), avente scadenza il 04 Marzo 2021, dal quale non emergono irregolarità (**doc. d**);
- in data 28 Gennaio 2021 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC dal quale non emergono annotazioni (**doc e**).

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;



DETERMINA

di affidare all'impresa individuale denominata **Max-E1 di Massimo Iosia** (P.IVA 02876200102) – PEC: *massimo.iosia@pec.it* il servizio di assistenza informatica relativo a n. 14 PC dell'Automobile Club, consistente nello svolgimento delle seguenti prestazioni:

- installazione;
- configurazione nella rete ACI;
- aggiornamenti;
- migrazione dati dai PC dismessi a quelli da installare;
- cancellazione dati personali e sensibili da PC dismessi;
- ogni altra operazione necessaria a garantire il corretto funzionamento dei PC installati.

di stabilire che la completa installazione dei 14 PC dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Luglio 2021 pena la risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito di semplice contestazione dell'inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;

di affidare il servizio per la somma onnicomprensiva di **€ 70,00 per ogni PC** predisposto come perfettamente funzionante, oltre IVA ed oneri previdenziali, per un totale di € 980,00, oltre IVA ed oneri previdenziali, da versare entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio stesso;

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di venti giorni, senza che all'affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma del D.lgs 50 del 2016;



di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRETTORE

- (F.to Susanna Marotta) -

Allegati:

- a) preventivo Max-E1 di Massimo Iosia;
- b) preventivo Digital Insieme;
- c) dichiarazione sostitutiva;
- d) DURC;
- e) visura casellario ANAC.